

Intervento per la cerimonia di apposizione del cippo per Lidia Poët del 28 luglio 2021.

di

Cesarina Manassero

Buongiorno a tutte/i,

intervengo a questa cerimonia con particolare gioia, sia in qualità di Presidente del Comitato Pari Opportunità presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, sia come conterranea di Lidia Poët, essendo io originaria di Pinerolo. In verità Lidia era nata nella Frazione San Martino di Perrero, ma aveva sempre lavorato con il fratello Enrico a Pinerolo.

Lidia ci permette riflettere sul lungo cammino percorso dalle donne “tra parità e differenza”.

La legge 8 giugno 1874 n. 1938, che regolava l'esercizio dell'avvocatura, non vietava esplicitamente alle donne di esercitare tale professione e, sotto questo profilo, si potrebbe affermare che la legge in questione garantisse la completa parità almeno a livello formale.

Malgrado ciò, la Corte d'Appello di Torino nel 1883 e la Cassazione di Torino nel 1884 accolsero l'impugnazione del Procuratore generale, che annullò la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, che, seppur a maggioranza, aveva accolto la richiesta di Lidia di essere iscritta all'Albo degli Avvocati di Torino.

Le motivazioni delle due pronunce sopra citate non si basavano su ragionamenti di tipo giuridico, ma piuttosto su considerazioni e stereotipi tratti dalla mentalità e dalla cultura del tempo.

La Corte d'Appello di Torino affermò che *“l'esercizio dell'Avvocatura da parte di una donna sarebbe una cosa tutt'affatto straordinaria e fuori dalle pratiche e dalle costumanze della nostra vita civile... sarebbe disdicevole oltre che brutto veder le donne discendere nella forense palestra... accalorarsi in discussioni che facilmente trasmodano...”*.

Interessante notare che nella legge del 1874 non erano contemplate le donne: veniva sempre usato il genere maschile *avvocato* e mai la parola *avvocata*, che pure esisteva ed esiste nella lingua italiana.

Il ragionamento dei Giudici di Cassazione si fondava proprio su questo assunto, anche se appare ugualmente criticabile. Se da un lato era vero che la legge del 1874 non poteva attribuire alle donne l'esercizio della professione di avvocato, dato che allora le donne non erano nemmeno abilitate a laurearsi in giurisprudenza, d'altro lato, però, come acutamente osserva la Prof.ssa Palici di Suni, "in assenza di un divieto esplicito, l'abilitazione delle donne agli studi universitari (si veda l'art. 8 del regolamento generale universitario dell'8 ottobre 1876) avrebbe dovuto consentire loro di conseguire lauree con effetti uguali a quelle conseguite dagli uomini.

Casa analoghi a quello di Lidia Poët, ci furono anche negli Stati Uniti.

Nel caso *Bradwell vs. Illinois*, deciso nel 1872, Myra Bradwell chiese di essere autorizzata ad esercitare la professione di avvocatessa; tale autorizzazione le fu negata perché "la naturale timidezza e delicatezza delle donne da un lato e le esigenze della famiglia dall'altro impediscono che una donna possa intraprendere la carriera dell'avvocato".

Nel caso *In Re Lockwood*, del 1894, Belva Lockwood chiese di essere ammessa alla pratica legale presso la Corte d'Appello della Virginia. La Corte rigettò la richiesta argomentando che la parola "*person*" presente nella legge Code Virginia 1887, 3192 relativa all'esercizio della professione di avvocato, si riferiva soltanto agli uomini.

In Italia nel 1912 vi fu un altro caso famoso, quello della Prof.ssa Teresa Labriola, la quale aveva ottenuto la docenza di Filosofia del Diritto presso l'Università di Roma.

Teresa chiese, ma non ottenne di essere ammessa all'esercizio della professione di avvocatessa, in base a sentenze che si basano sulle medesime stereotipate argomentazioni sopra citate.

Per il superamento di questa forma di esclusione, bisognò attendere la legge n. 1176 del 17 luglio 1919, che ammise le donne, a pari titolo degli uomini, ad esercitare tutte le professioni ed a coprire tutti gli impieghi pubblici, esclusi soltanto quelli che implicano poteri pubblici giurisdizionali, per i quali bisognerà attendere l'approvazione della legge n. 67 del 1963.

Questo paradigma non deve farci pensare che le battaglie per l'accesso delle donne alla professione di avvocatessa siano terminate. A Riad, nell'Arabia Saudita, la prima avvocatessa, Bayan Alzharan, ha aperto lo studio soltanto nel 2014, dopo aver potuto conseguire l'abilitazione professionale nel 2013.

Il percorso di accesso delle donne all'Avvocatura è certamente un percorso tortuoso, lungo; i dati numerici, tuttavia, potrebbero farci pensare che il cammino abbia condotto ad una sorta di *reverse discrimination*, dato che nella fascia di età compresa tra i 35 ed i 45 anni le avvocatesse sono in netta maggioranza rispetto agli avvocati.

Restano però problemi incancreniti di discriminazione delle avvocatesse, che ci devono far rivisitare la storia di Lidia Poët secondo un'ottica diversa.

Il Rapporto Censis sull'Avvocatura italiana, pubblicato in data 5 marzo 2021, ha evidenziato che le avvocatesse titolari di uno studio proprio sono pochissime (meno del 10%); che le avvocatesse operanti in settori del diritto tradizionalmente più redditizi, quali diritto societario, immobiliare o bancario sono una ristretta cerchia e così dicasi per le avvocatesse Cassazioniste.

Se si guarda agli organi istituzionali dell'Avvocatura, quali i Consigli dell'Ordine, i Consigli Distrettuali di Disciplina e la Cassa forense si osserva che soltanto attraverso meccanismi di azioni positive, ovvero meccanismi basati sul sistema delle quote, si può superare la questione della sottorappresentanza delle avvocatesse.

Nei primi due organi, infatti, dove la legge professionale n. 247/2012 ha specificamente previsto il meccanismo dei 2/3 ed 1/3 per il sesso sottorappresentato, nell'ultima tornata elettorale, è stato possibile superare la discriminazione delle avvocatesse; per quanto concerne la Cassa forense, dove nel Regolamento elettorale non è previsto alcun meccanismo come quello sopra descritto, la discriminazione permane in modo molto significativo. Si pensi che nel Comitato dei Delegati, insediatosi il 18.01.2019, su 83 componenti solo 16 sono avvocatesse! Nel Consiglio di Amministrazione vi sono solo due avvocatesse; nella Giunta esecutiva come componenti effettivi nessuna avvocatessa è presente.

Per concludere, auspicherei che la vicenda Poët portasse ad una riflessione nel nostro Consiglio dell'Ordine, affinché venga assunta una delibera relativa ad una eventuale modifica dei nostri tesserini professionali, con l'introduzione del titolo di

avvocata per quelle di noi che lo richiedano. Anche l'Albo professionale continua a recare la dicitura Albo degli Avvocati e non delle Avvocate.

Forse, se Lidia Poët fosse una nostra Collega, oggi, chiederebbe che venissero apportate queste modifiche, apparentemente solo lessicali, sostanzialmente di profondo significato. Come si è visto nelle pronunce che hanno deciso per l'esclusione di Lidia dall'esercizio della professione di avvocatessa, ciò che non ha nome non esiste.